



Comune di Ceglie Messapica
Provincia di Brindisi

**Regolamento per la disciplina del funzionamento
dell'Ufficio Legale presso il Comune
di Ceglie Messapica**

^^^^^^^^^^

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 22 del 12.06.2006

INDICE

TITOLO I Della istituzione dell'Ufficio Legale (dall'art.1 all'art.9)

TITOLO II Della Pratica Forense (dall'art.10 all'art.15)

TITOLO III Delle collaborazioni esterne e dei compensi (dall'art.16 all'art.20)

TITOLO IV Disposizioni finali (dall'art.21 all'art.22)



Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Ufficio Legale presso il Comune di Ceglie Messapica

Titolo I Della istituzione dell'Ufficio Legale

Art.1 E' istituito presso il Comune di Ceglie Messapica l'Ufficio dell'Avvocatura Civica Comunale il cui responsabile è individuato nel legale dell'Ente.

Art.2 I compiti assegnati all'Avvocatura Civica consistono nell'assunzione della difesa legale dell'Ente Comunale sia in sede stragiudiziale che giudiziale, intendendosi per tale ultima la difesa dello stesso Ente dinnanzi ad ogni giurisdizione civile, penale, amministrativa, tributaria ed in qualsiasi veste attore o convenuto, ricorrente o resistente ed anche in sede di gravame.

Affinché il Legale possa svolgere i compiti relativi al suo ufficio gli è conferita procura generale alle liti.

In virtù di tale procura l'avvocato ha ogni potere e facoltà, nessuna esclusa od eccezzuata e potrà nell'esclusivo interesse dello stesso Ente chiamare un terzo in causa e proporre domande riconvenzionali. Potrà, inoltre, transigere e conciliare ed eventualmente rinunciare in tutto o in parte agli atti del giudizio - previa autorizzazione dell'organo rappresentativo dell'Ente - in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di opposizione cautelare ed esecutiva.

Anche per la transazione da effettuarsi in sede stragiudiziale il responsabile dell'Avvocatura civica dovrà esprimere il proprio parere tecnico, trasfuso in atto scritto illustrando le ragioni di opportunità al fine del raggiungimento degli obbiettivi più convenienti in termini di guadagno e/o risparmio economico ed al fine di alleggerire il carico di lavoro del suo ufficio.

E' fatto obbligo all'avvocato dell'Ente, prima di assumere una difesa e prima di prendere iniziative per la proposizione di azioni giudiziali, di informare l'organo rappresentativo sulla durata, sulla importanza, sui possibili costi e sulle possibili ipotesi di soluzione della insorgenda controversia ed assieme esaminare e concordare la soluzione che appare migliore nell'esclusivo interesse del Comune. che dovrà essere trasfusa in un parere tecnico scritto.

Spetta all'Avvocatura civica ed ad ogni organo ausiliario alla stessa individuare nell'esclusivo interesse dell'Ente, i crediti che lo stesso vanta nei confronti dei terzi che derivano da attività strettamente connesse alla gestione della cosa pubblica o scaturenti da esiti favorevoli di giudizi in cui vi sia stata la soccombenza della controparte. In proposito spetta all'avvocato esperire ogni azione diretta alla tutela del credito stesso.

Anche in materia possessoria spetta ai responsabili dei vari uffici indicare i beni di proprietà del Comune che potranno essere oggetto di tale procedura o i beni che in altro modo anche a seguito di azioni esecutive potranno risultare potenzialmente di proprietà dell'Ente.

Art. 3 In presenza di illeciti perpetrati a danno dell'Ente o di segnalazioni in tal senso allo stesso pervenute, sarà compito dell'Avvocatura civica dare impulso a procedimenti penali attraverso la proposizione di denunce, querele ed esposti alle competenti autorità giudiziarie, partecipare ai relativi procedimenti e costituirsi come parte civile nei processi che ne scaturiranno. A tal fine verrà conferita da parte dell'organo rappresentativo, apposita procura speciale.

Art.4 Se richiesto dai singoli responsabili degli uffici comunali nell'esclusivo interesse dell'Ente l'avvocato dovrà dare, anche verbalmente, ogni parere in materia giuridica entro 15 gg. dalla richiesta.

In casi di particolare urgenza o di rilevante importanza e se richiesto, i pareri dovranno essere formulati per iscritto ed in termini più brevi rispetto a quelli del precedente comma..

L'Ente potrà, in caso di sovraccarico di lavoro dell'Avvocatura Civica o di assenza del suo responsabile o nei casi di particolare pregio giuridico, ricorrere a consulenze esterne presso avvocati del libero foro o presso professori universitari per richiedere loro pareri motivati su questioni giuridiche e/o vere e proprie attività difensive.

Art.5 L'avvocato dell'Ente dovrà osservare le regole contenute nel codice deontologico, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dei colleghi, ispirando la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro ed osservando il dovere di segretezza e riservatezza sia per quel che concerne l'attività giudiziale che quella stragiudiziale.

Pertanto, egli dovrà evitare di compiere consapevolmente qualsiasi atto contrario all'interesse dell'Ente.

L'avvocato ha l'obbligo di esimersi dalla difesa dell'ente ogni qual volta sappia di non poter svolgere, con adeguata competenza, l'incarico e dovrà tempestivamente comunicarlo all'organo competente e coadiuvarlo affinché si provveda alla nomina di altri avvocati facenti parte del libero foro.

Allo stesso modo provvederà per la difesa dell'Ente dinnanzi alle Magistrature superiori, rispetto alle quali è incompetente e nelle controversie che si svolgeranno fuori dal distretto di appartenenza per la designazione di avvocati domiciliatari. In ogni caso, l'avvocato dell'Ente dovrà vigilare sull'operato di questi dandone le direttive ed ove opportuno proporre la revoca.

Art.6 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato dell'Ente dovrà ispirarsi al dovere di segretezza e riservatezza nell'esclusivo interesse del Comune e del rispetto delle controparti.

Art.7 Spetta ai responsabili dei vari uffici Comunali coinvolti coadiuvare il responsabile dell'Ufficio legale nella istruzione delle pratiche, ossia nella ricerca dei documenti, nella formazione e collazione dei fascicoli di causa, previa richiesta scritta che verrà formulata dal responsabile dell'Avvocatura Civica o da un suo delegato e che dovrà contenere anche

ogni ulteriore indicazione in relazione alla tempistica e priorità rispetto ad altre attività, da egli stesso già delegate a quel ufficio.

In caso di mancata ottemperanza a tali doveri, i responsabili degli uffici delegati incorreranno in sanzioni disciplinari ed in responsabilità di varia altra natura previste dalle vigenti leggi in materia di lavoro subordinato e in materia di trasparenza ed efficienza dell'attività della pubblica amministrazione.

Art.8 E' istituito presso l'ufficio dell'Avvocatura Civica un registro generale degli affari legali in cui saranno annotate, attraverso l'attribuzione di corrispondente numero cronologico, tutte le pendenze giudiziarie.

E' altresì istituito presso lo stesso ufficio altro registro in cui saranno annotate, previa attribuzione di numero cronologico, tutte le altre pratiche di carattere stragiudiziale.

Con la medesima procedura di cui ai precedenti commi saranno annotate in apposito e distinto registro le richieste di pareri con l'indicazione dell'organo o ufficio richiedente e con l'indicazione dell'oggetto.

Tutti i registri di cui sopra dovranno essere aggiornati contestualmente all'evolversi delle pratiche. Nel caso in cui, una pratica nel suo evolversi venga iscritta di volta in volta nei vari registri, la stessa conserverà e porterà con sé tutti i numeri ad essa assegnati nelle fasi precedenti.

Art.9 Allo scopo di consentire all'avvocatura civica di poter svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti, sono messi a disposizione dall'Ente i mezzi finanziari necessari per acquistare raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti a riviste e quant'altro. Di tale materiale giuridico, l'Ente rimane l'esclusivo proprietario riconoscendo agli operatori dell'ufficio legale il solo diritto d'uso.

Titolo II Della Pratica Forense

Art.10 L'avvocatura Civica provvederà per ogni anno giudiziario al reclutamento di praticanti avvocati per un massimo di tre aspiranti in relazione al carico di lavoro dell'Ufficio, attraverso la pubblicazione di apposito bando da affiggersi presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, Taranto e Lecce, nella casa comunale e attraverso la pubblicazione telematica.

Potranno far parte dell'avvocatura civica, per un solo anno e senza possibilità di rinnovo, al fine di garantire la turnazione dei posti e mettere a disposizione della collettività tale esperienza professionale, tutti coloro che laureati in Giurisprudenza non abbiano superato i due anni di pratica forense anche se in possesso dell'abilitazione al patrocinio.

Se, però, i due anni di pratica forense dovessero ricadere a ridosso del compimento dell'anno di tirocinio presso l'Ente, il praticante non verrà sospeso se non prima saranno trascorsi i dodici mesi di collaborazione.

Al fine di garantire imparzialità nella scelta degli aspiranti praticanti avvocati si terrà conto nell'ordine, dei seguenti requisiti:

1) voto di laurea; 2) la più giovane età; 3) esperienza già maturata nel settore; 4) abilitazione al patrocinio.

In casi di parità di requisiti verrà scelto colui che abbia già maturato una maggiore esperienza nel settore e sia già in possesso dell'abilitazione al patrocinio; se dovesse persistere ancora una situazione di parità prevarrà il requisito della minore età.

Art.11 La pratica forense presso l'Avvocatura Civica dovrà svolgersi per un totale di ore settimanali non inferiori a 36.

E' istituito presso l'Ufficio legale un apposito registro, in cui il praticante sotto la sorveglianza del responsabile dovrà indicare gli orari ed il tipo di attività che giornalmente ha svolto; lo stesso sarà aggiornato con cadenza settimanale e firmato dal responsabile dell'Avvocatura civica ai fini della veridicità del suo contenuto.

Il Praticante entro il primo mese di collaborazione dovrà relazionare per iscritto al Sindaco e al Responsabile dell'Avvocatura Civica sui principi deontologici, che sarà tenuto a rispettare e sugli obblighi a cui dovrà attenersi al fine della validità dell'anno di pratica (tenuta del libretto di pratica professionale, vidimazione dello stesso e ogni altro onere).

In caso di inosservanza delle regole deontologiche, il praticante potrà essere sollevato dalla collaborazione previa comunicazione della notizia da inoltrarsi al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Brindisi, in cui saranno indicati anche gli eventuali profili di responsabilità del Responsabile dell'Ufficio per inottemperanza al dovere di vigilanza .

Art.12 Il praticante non potrà avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte il Comune a meno che non rinunci all'incarico ed in caso contrario potrà essere sollevato dallo stesso.

Art.13 Il praticante coadiuverà il Responsabile dell'Avvocatura Civica in ogni sua attività sia giudiziale che stragiudiziale e svolgerà la propria pratica professionale sotto le sue direttive. L'avvocato a tal proposito dovrà ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro, al fine di assicurare al praticante la proficuità della pratica.

Al praticante verrà corrisposto un compenso forfetario non superiore a €2.000,00 annue pro-capite, nonchè il rimborso delle spese dallo stesso sostenute nell'interesse dell'Ente nello svolgimento delle sue competenze, che dovranno essere di volta in volta documentate.

Il praticante ha la facoltà di recedere dal suo incarico in qualsiasi momento previo avviso di sette giorni da comunicare per iscritto al responsabile dell'Avvocatura.

Art.14 Il praticante ha diritto ad un mese di permesso prima della data d'esame per migliorare la propria preparazione. Tale periodo, il praticante lo potrà recuperare successivamente alle prove d'esame, sempre che non lo voglia computare ai fini del decorso dell'anno di collaborazione.

Art.15 Qualora non vi siano richieste da parte di praticanti avvocati e l'ufficio abbia necessità di collaboratori, quelli in carica potranno mantenere il loro posto ma per un periodo che sommato al precedente non vada a superare i due anni di collaborazione, non oltre il sopraggiungere di nuove richieste.

Titolo III

Delle collaborazioni esterne e dei compensi

Art.16 L'Avvocato del Comune potrà ricorrere a collaborazioni esterne per farsi sostituire in udienza quando appare giustificato in ragione di esigenze dell'ufficio.

Ai sostituti processuali verranno corrisposte, in base al tipo di causa e all'attività effettivamente svolta, da €20,00 a €35,00 omnia a udienza previa produzione di fattura fiscale, oltre alle spese di trasferta, se documentate. Non saranno riconosciuti ai sostituti processuali né il diritto di vacanza né l'indennità di trasferta.

Art.17 I compensi spettanti agli avvocati esterni, da non confondersi con i sostituti processuali, per il lavoro reso in favore dell'Ente, dovranno essere supportati da apposito parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'ordine cui appartengono.

Art.18 Al responsabile dell'Avvocatura Civica non spetta alcun compenso per i pareri dati in favore dell'Ente.

Nelle parcelle presentate al Comune dall'Avvocatura Civica non potranno essere calcolate, se inserite, le seguenti voci di diritti e onorari:

- posizione archivio;
- formazione fascicolo;
- dattilo e collazione;
- corrispondenza informativa;
- redazione nota spese;
- consultazioni;
- ricerca di documenti;
- per la iscrizione della causa a ruolo;
- per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza emessi in udienza;
- per la notificazione di ogni atto;
- per l'esame di ogni regalata di notifica;
- per l'intimazione dei testimoni;
- per la designazione del CTP;
- per la richiesta di documenti e certificati rilasciati da autorità, enti, notai ecc.;
- per la richiesta di copie alle cancellerie;
- per ogni deposito di atti o documenti nelle cancellerie;
- per il ritiro del fascicolo di parte dalle cancellerie;
- per provvedere alla registrazione delle sentenze o di qualsiasi altro atto che necessita di tale registrazione;
- per la richiesta in forma esecutiva di qualsiasi atto;
- per spese di notifica di precetto o pignoramento;
- per l'esame di ogni certificato ipocatastale e relativa richiesta.

Le sole eccezioni a tali esclusioni verranno riconosciute quando, a dette voci di diritti ed onorari, corrisponderà una attività svolta da avvocati domiciliatari.

Non spettano all'Avvocato dell'Ente né i diritti di vacanza, né le indennità di trasferta ma solo il rimborso spese sostenute se documentate.

Per l'attività stragiudiziale che l'avvocato svolge in sede non spetta alcun compenso, mentre per quella fuori sede spetta il solo rimborso spese se documentato.

Art.19 Il trattamento giuridico ed economico spettante all'avvocato comunale è stabilito secondo i criteri di riparto previsti dal contratto collettivo nazionale di settore. Gli sono riconosciuti pertanto, il diritto a percepire i diritti e gli onorari .

In particolare, sono riconosciuti i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in ogni tipo di giudizio, sia di primo grado che nei gradi successivi, nella misura che verrà liquidata dal Giudice in caso di statuizione in tal senso mentre, invece, in caso di compensazione delle spese legali spetteranno all'avvocato i diritti da calcolarsi sulla base delle tariffe professionali in vigore al momento e gli onorari nella misura minima .

I compensi saranno liquidati solo dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, per evitare in tal modo la ripetizione del dovuto allo stesso Ente in caso di riforma delle stesse, in sede di gravame.

In caso di esito sfavorevole del giudizio in cui vi sia stata soccombenza alle spese dell'Ente, all'avvocato non sarà corrisposto alcun compenso.

Art.20 L'avvocato dovrà destinare nelle Casse Comunali il 13% dei compensi liquidati in suo favore nell'arco di un intero anno per l'attività giudiziale svolta. Tale somma verrà utilizzata dall'Ente per l'acquisto degli aggiornamenti, del materiale formativo da destinarsi alla stessa Avvocatura civica, nonché per le spese relative all'attività forense dei praticanti.

Titolo IV **Disposizioni finali**

Art.21 Per tutto quanto non previsto da questo regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge n° 1578/1933, alla n° 36/1934, al CCNL di categoria in vigore e al Codice Deontologico per la Professione di Avvocato.

Art.22 Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.